

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1972

Sistemazione in ruolo negli ospedali del personale sanitario laureato ed accertamento della sua idoneità

ONOREVOLI SENATORI. — A distanza di quattro anni e mezzo dall'entrata in vigore della legge di riforma ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132, ed a tre anni e mezzo dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, che stabiliva le dettagliate modalità del sistema concorsuale, siamo pervenuti ad una situazione non più a lungo sostenibile dagli ospedali italiani: circa la metà dei posti di organico dei sanitari è ricoperta per incarico da medici e farmacisti non di ruolo (incaricati, straordinari, supplenti). Nella predetta legge n. 132 del 1968 coll'intento di sottrarre il sistema concorsuale al pesante gioco dei gruppi di potere, di spersonalizzarlo e di renderlo più obiettivo, si sono istituiti i due tempi: *a)* idoneizzazione con concorsi regionali o nazionali mediante prova teorica per qualifica e per specialità; *b)* assunzione con prova pratica a livello di ogni ente ospedaliero. Ci siamo dilungati sull'attuale sistema

concorsuale perchè è in esso la radice dell'insostenibile situazione prima denunciata. Basti pensare che entro il 31 ottobre 1972 dovrebbe essere bandita — a norma di legge — la quarta sessione degli esami di idoneità nazionali o regionali; in oggi si è completata soltanto la prima sessione ('69); non si è bandita la seconda ('70); si sono appena svolti due o tre esami su una cinquantina circa della terza ('71). Evidentemente le difficoltà — anche oggettive — degli aspetti organizzativi e burocratici di queste prove — oggi decentrate tutte in sede nazionale — sono responsabili di questi ritardi tecnici. Per altro verso anche gli strumenti operativi atti a permettere i concorsi di assunzione, cioè gli elenchi completi dei nuovi idonei, dei medici di ruolo, e degli idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, non sono stati pubblicati se non in parte; e quelli pubblicati sono largamente inesatti ed incompleti ed è in corso una loro revisione ed ag-

giornamento. Individuato perciò il punto causale della situazione attuale, ci sembra assolutamente necessario ed urgente un provvedimento che permetta di normalizzare al più presto possibile la vita degli ospedali e che nel contempo costituisca un atto di giustizia nei confronti di quegli operatori sanitari che col loro lavoro giornaliero hanno permesso un corretto funzionamento degli enti ospedalieri.

Per altro verso, siccome riteniamo che il disegno di legge debba — anche in previsione di una modifica di legge sul sistema concorsuale — rispettare lo spirito della legge vigente, a noi pare che il disegno di legge che segue rispetti sostanzialmente i due concetti fondamentali che stanno alla base del sistema concorsuale:

1) la selezione pubblica: il conferimento dell'incarico per avviso pubblico assume già tutte queste caratteristiche;

2) l'idoneità al posto cui si aspira: evidentemente un servizio continuativo per almeno sei mesi è praticamente più idoneizzante che non una semplice prova scritta.

Ci si potrebbe obiettare — in via formale — che per sanare tutte queste posizioni sia almeno necessario — per tutti — un concorso riservato che avrebbe nei confronti del mondo esterno all'ospedale un significato di vaglio. Secondo rapidi calcoli — coll'attuale sistema di scelta dei commissari — questo provvedimento indiscriminato avrebbe il solo risultato di portare alla normalizzazione della vita ospedaliera in non meno di quattro anni. Per questa ragione abbiamo, con l'articolo 2, limitato questo tipo di concorso ai casi nei quali si potesse intravedere l'incompleta presenza dei due requisiti sopra elencati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I primari, gli aiuti, gli assistenti, i direttori, i vice-direttori, gli ispettori sanitari, i direttori di farmacia ed i farmacisti ospedalieri che alla data di promulgazione della presente legge prestino servizio da almeno un anno in qualità di incaricati e che risultino in possesso del requisito dell'idoneità in base alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, sono collocati direttamente in ruolo *ope legis* nel posto ricoperto per incarico.

Art. 2.

I primari, gli aiuti, gli assistenti, i direttori, i vice-direttori, gli ispettori sanitari, i direttori di farmacia ed i farmacisti ospedalieri che hanno prestato servizio in qualità di incaricati per almeno sei mesi, ma che non sono in possesso del requisito di idoneità, saranno nominati in ruolo previo concorso interno a termine di legge ad essi riservato anche se hanno superato i limiti di età. Gli stessi sono mantenuti nell'incarico loro affidato sino all'espletamento dei concorsi.

Art. 3.

Tutti i sanitari ospedalieri supplenti che abbiano espletato le proprie funzioni per almeno sei mesi continuativi il cui relativo posto in organico sia occupato da un titolare, saranno collocati in ruolo a norma dell'articolo 1 se idonei o mediante concorso riservato non appena il posto si renda vacante.

Art. 4.

Tutti i sanitari ospedalieri supplenti che abbiano espletato le proprie funzioni per

almeno sei mesi continuativi, saranno collocati in ruolo — previa istituzione del posto in organico — a norma dell'articolo 1 se idonei, o dell'articolo 2 se non idonei.

Art. 5.

Tutti i sanitari ospedalieri che ricoprivano un posto in ruolo in quanto vincitori di pubblico concorso, trasferitisi in qualità di incaricati di pari grado in ospedale di analoga categoria, sono nominati direttamente in ruolo nel posto ricoperto per incarico.

Art. 6.

Il servizio prestato in via interinale o straordinaria dai sanitari ospedalieri di cui ai precedenti articoli sarà valutato come servizio di ruolo a tutti gli effetti all'atto della collocazione in ruolo.

Art. 7.

I concorsi di idoneità sono banditi dalle singole regioni per quanto attiene agli aiuti ed assistenti. Tali concorsi hanno anche valore assegnante. I singoli ospedali, a seconda delle loro necessità, assumeranno per chiamata a scelta soltanto tra i sanitari dichiarati idonei.

Art. 8.

Agli esami di cui all'articolo 7 sono ammessi gli aiuti e gli assistenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969.

Art. 9.

I concorsi di idoneità regionali si svolgeranno con una prova scritta e con un colloquio su argomenti professionali a scelta delle singole commissioni.